



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2007, proposto da:
Adenti Vittorio, in proprio e quale capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo di professionisti composto anche da
Arata Francesca, Bassi Giovanni, Interstudio, Studio Uguccioni e
associati, Studio Di Giuda e Pagano e associati, rappresentato e difeso
dagli avv. Gian Luigi Rota e Giuseppe Francesco Rusconi, con
domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.

contro

Comune di Giussano, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo
Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Brera,
16;

nei confronti di

Societa' di Ingegneria Euro Project Srl;

per l'annullamento

dell'affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una scuola elementare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giussano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune di Giussano ha annullato in autotutela la gara per l'affidamento di incarico professionale per la progettazione dell'ampliamento di un edificio scolastico, domandando il risarcimento del danno.

Il ricorrente si è classificato al secondo posto nella graduatoria della gara ed ha avanzato istanza di annullamento dell'atto di aggiudicazione al primo candidato, posto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato i criteri posti dal bando.

Il Comune, con l'atto impugnato, ha tuttavia annullato l'intera procedura: non solo la Commissione ha "arbitrariamente apportato modifiche ai criteri di valutazione", ma soprattutto si era indicato nel bando un erroneo importo dei lavori. L'opera, infatti, *"ha un costo di*

gran lunga superiore rispetto a quello inizialmente previsto”, sicché “sussiste l’interesse pubblico” a rinnovare la gara, ponendovi a base l’importo corretto e consentendo la “partecipazione di un maggior numero di soggetti qualificati”.

Tale motivazione pone adeguatamente in luce il vizio su cui la procedura era stata avviata e l’impatto negativo che esso produce sull’interesse pubblico: non vi è dubbio che, in presenza di tali presupposti, la stazione appaltante possa attivare il proprio potere di autotutela, annullando la gara prima della conclusione del contratto, e ciò nel pieno rispetto dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica: è infondato perciò il quinto motivo di ricorso, con cui viene contestata la sussistenza dei presupposti necessari per adottare l’atto.

In secondo luogo, è palese che a fronte di un simile vizio, avente ad oggetto una valutazione sull’importo dei lavori ampiamente rimessa all’apprezzamento del Comune, il ricorrente non avrebbe potuto dedurre alcunché in fatto ed in diritto, affinché l’atto potesse assumere un contenuto diverso da quello che ha poi acquisito. Né alcuna deduzione in tal senso è svolta nel ricorso, ove ci si limita a lamentare la violazione delle garanzie procedurali, ma non si segnala alcun profilo di contestazione circa il ragionamento posto a base dell’atto impugnato.

Ciò premesso, primo, secondo e quarto motivo di ricorso (violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione ed istruttoria) sono infondati: il Comune (doc. 9) ha inviato al ricorrente

in data 29 maggio 2007 l'avviso di avvio del procedimento di autotutela, avente ad oggetto (non l'annullamento dell'aggiudicazione), ma "*l'annullamento della procedura*": è vero che tale avviso non indica espressamente i motivi posti a base della autotutela, ma, alla luce della motivazione dell'atto sopra richiamata, della difesa svolta dall'Amministrazione in giudizio, che ha ribadito la ricorrenza del vizio indicato, della mancata indicazione nel ricorso di profili ulteriori e diversi, è da ritenere provato che il provvedimento non avrebbe potuto avere diverso contenuto. Le censure relative alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sono perciò infondate alla luce dell'art. 21 *octies* della L. n 241 del 1990, mentre si è già osservato come l'atto sia congruamente motivato.

Con un terzo motivo, si denuncia infine la violazione delle "*norme di contabilità che impongono la copertura di spesa per le opere pubbliche*", in ragione proprio del vizio posto a base dell'atto di autotutela: naturalmente, tale profilo viene a costituire ragione non già di illegittimità del provvedimento impugnato, ma semmai di legittimità di esso.

Valutato, invece, con riguardo alla domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, per avere indotto il ricorrente a partecipare alla gara nonostante essa fosse destinata all'annullamento, il motivo potrebbe essere preso in considerazione: tuttavia, è assorbente rilevare che il ricorrente non prova, e neppure deduce, alcun danno risarcibile conseguente alla partecipazione (naturalmente, limitato all'interesse negativo). Per tale ragione, la domanda va

respinta, unitamente all'intero ricorso.

Nel peculiare caso di specie, le spese restano compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),
così provvede:

respinge il ricorso e la domanda risarcitoria.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14
dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)